

# Comune di San Michele al Tagliamento

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

AL SIGNOR SINDACO  
- SEDE -

OGGETTO: svolgimento dei lavori di pubblica utilità previsti dall'art.54 del d.lgs.28/8/2000 n.274 e dall'art.165 del Codice Penale.  
Interpellanza

Il sottoscritto Consigliere Comunale Giampietro Bandolin,

segnala una questione che, secondo il suo punto di vista, deve essere discussa in consiglio o nelle commissioni.

Prendiamo ad esempio il caso di un cittadino del nostro territorio al quale è stata ritirata la patente di guida per eccedente tasso alcoolimetrico.

Viene risposto dal Comune:

- che esiste una convenzione con il Tribunale di Pordenone;
- che è prevista l'accoglienza contemporanea di un massimo di tre soggetti, due condannati e un indagato, ai lavori di pubblica utilità, "i quali presteranno attività non retribuita a favore della comunità presso il Corpo di Polizia Locale-Protezione Civile".

1) nel merito: la disponibilità è limitata a soli tre soggetti in contemporanea. Ritengo che sia necessario studiare se vi è la possibilità di accogliere un numero maggiore di persone. Ad esempio, mi risulta che il Comune di Pordenone ospiti 20 persone all'anno, ma non più di 5 contemporaneamente; non mi risulta che ci siano limiti massimi all'accoglienza di soggetti.

- dal punto di vista del soggetto prestatore d'opera, e dell'ordinamento giudiziario in generale: vi è la necessità di "deflazionare" il carico giudiziale con l'espletamento di pene alternative, e pertanto ogni iniziativa in tal senso deve essere incentivata, dando la possibilità di usufruirne al maggior numero possibile di interessati; con l'auspicio, ovviamente, che non ve ne sia bisogno, perché minore richiesta significa minor crimine.

- dal punto di vista dell'Ente: è evidentissimo il beneficio economico che deriva dallo svolgimento di attività gratuita (anziché stipendiata) a favore della comunità. Ben sappiamo che nel territorio comunale, da Bibione a Villanova della Cartera, non mancano certamente opportunità per far lavorare queste persone.

Allego gli articoli di legge che trattano la materia.

D. Lgs 274/2000, Art. 54.

Lavoro di pubblica utilità

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Nota di aggiornamento: La Corte Costituzionale nel luglio 2013 ha ammesso il lavoro di pubblica utilità: anche fuori da provincia di residenza (Corte Costituzionale, sentenza 05.07.2013 n. 179)).

## ARTICOLO 165 CODICE PENALE

### Art. 165. Obblighi del condannato

[1] La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (1)

[2] La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. (2)

[3] La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. (3)

[4] Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. (4)

[5] Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

*Nota 1: il comma 1 è stato così modificato dall'art. 21, L. 11 giugno 2004, n. 145.*

*Nota 2: il comma 2 è stato così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.*

*Nota 3: il comma 3 è stato inserito dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145.*

*Nota 4: il comma 4 è stato inserito dall'art. 2, co. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.*

2) Poichè la possibilità di svolgimento di lavori di pubblica utilità è subordinata all'esistenza di una convenzione tra il Tribunale competente e l'Ente interessato, può darsi il caso di soggetti che siano imputati o indagati dal Tribunale di Udine o da quello di Venezia. Per Venezia, mi risulta che esista una convenzione risalente al 2011, e suggerisco il rinnovo quando scadrà. Per Udine, non mi risulta nulla. Perciò, paradossalmente: un soggetto sanmichelino indagato per guida in stato d'ebbrezza subisce un trattamento diverso se il reato è trattato dal Tribunale di Pordenone (ammissione al lavoro di pubblica utilità a San Michele), da quello di Venezia (forse viene ammesso, se la convenzione è in vigore), o da quello di Udine (non viene ammesso, in quanto non mi risulta che esista una convenzione). Si deve, a mio parere, porre rimedio a questa disparità di trattamento, e valutare di stipulare una convenzione col Tribunale di Udine, e rinnovare, se scaduta, quella col Tribunale di Venezia.

Mi risulta che il Tribunale di Udine abbia convenzione con un'associazione di Trieste e una di Portogruaro, perciò è astrattamente possibile stipulare convenzioni con enti e associazioni "di fuori provincia".

Elenco Venezia

[http://www.tribunale.venezia.giustizia.it/articoli.php?nome=Elenco-Enti-Lavori-Pubblica-Utilita&id\\_articolo=366](http://www.tribunale.venezia.giustizia.it/articoli.php?nome=Elenco-Enti-Lavori-Pubblica-Utilita&id_articolo=366)

Elenco Udine

<http://www.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2015/10/elenco-enti-LPU-aggiornato-al-04.2.16.pdf>

Spero di aver dato qualche interessante spunto di discussione. Nella speranza di non ricevere particolari obiezioni considerato che risulta essere un'attività "a costo zero" o quasi.

S.M.T. 27.10.16

Giuseppe Trovati